

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.15 alle 18.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 18.25.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 2505 e abb.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno

delle comunità giovanili, è stato esaminato dalle Commissioni I e XII, che hanno apportato alcune modifiche al testo originario. Fa presente che il testo reca una clausola di invarianza degli oneri, di cui all'articolo 6, comma 3, ed è corredato di relazione tecnica, sottolineando che essa rimane pienamente utilizzabile anche alla luce delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito. Con riferimento agli articoli 1 e 2, relativi alla disciplina delle comunità giovanili, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito al contenuto delle convenzioni, con particolare riferimento alle condizioni economiche connesse all'utilizzo degli immobili pubblici. Con riferimento all'articolo 3, relativo al fondo nazionale per le comunità giovanili, osserva che quanto precisato dalla relazione tecnica non trova del tutto riscontro nel testo in esame. Evidenzia che la norma, infatti, si limita ad individuare la misura complessiva dei finanziamenti a carico del Fondo in relazione alle diverse finalità ad esso attribuite, mentre le specifiche modalità di utilizzo delle risorse del Fondo non sono definite alle due distinte categorie di edifici, pubblici e privati. In particolare, con riferimento agli immobili di proprietà pri-

vata fa presente che la norma individua, tra gli interventi realizzabili a carico del Fondo, anche quelli di recupero e di riadattamento, mentre la relazione tecnica fa esclusivamente riferimento ad abbattimenti del canone. In ordine ai meccanismi applicativi della disciplina in esame, e in particolare sugli aspetti richiamati, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti, al fine di meglio precisare i possibili effetti finanziari della norma. Riguardo l'articolo 4, relativo all'osservatorio nazionale sulle comunità giovanili osserva che l'esclusione della corresponsione di compensi o gettoni di presenza ai componenti dell'Osservatorio non è contenuta dalle disposizioni in esame ma costituisce un'indicazione della relazione tecnica. Ritiene inoltre necessario che il Governo precisi quali risorse del Dipartimento della gioventù possano essere utilizzate per il funzionamento dell'Osservatorio, escludendo comunque che ciò possa incidere sulla funzionalità del Dipartimento stesso e su impegni di spesa già programmati. Osserva infine che la relazione tecnica non reca dati quantitativi volti a verificare l'effettiva possibilità che alle maggiori spese per i nuovi compiti assegnati si possa fare fronte con le predette risorse. Circa gli articoli 5 e 6, recanti l'istituzione del Registro delle comunità giovanili e l'applicazione di agevolazioni fiscali, rileva preliminarmente che il richiamo agli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 383 del 2000 è contenuto nella relazione tecnica, mentre il testo fa più genericamente rinvio al Capo III della medesima legge, che include gli articoli da 18 a 32: « Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni » nel settore delle associazioni di promozione sociale. Ciò premesso, osserva che le norme agevolative in esame fanno riferimento anche ad attività che sarebbero state, almeno in parte, effettuate pure in mancanza della disciplina relativa al riconoscimento delle comunità giovanili. In tal senso, ritiene che le norme in esame sembrano suscettibili di determinare una riduzione di gettito. Inoltre, rileva che l'estensione alle comunità giovanili delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi appare suscettibile di

determinare, attraverso l'ampliamento della platea dei beneficiari, effetti di diminuzione della base imponibile, connessi ad un possibile aumento di somme deducibili o detraibili dalle imposte. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo. Rileva, infine, che anche l'istituzione e la gestione del registro delle comunità giovanili appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Sonia VIALE rinvia ad una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministro della gioventù, che il Ministero dell'economia fa propria (*vedi allegato*).

Pier Paolo BARETTA (PD) nel ritenere la materia oggetto del provvedimento condivisibile e degna di interesse, rileva l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame al fine di procedere ad un ulteriore approfondimento.

Lino DUILIO (PD), associandosi alla richiesta dell'onorevole Baretta, ritiene che debbano essere approfondite le implicazioni finanziarie e sistematiche del provvedimento. In particolare, nel rilevare che le risorse destinate alle comunità giovanili sono tratte da un apposito fondo, sottolinea come si corra il rischio di determinare una parcellizzazione dei fondi destinati a beneficio dell'associazionismo. Ritiene, pertanto, necessario che il relatore ed il Governo chiariscano quale rapporto esista tra il disegno di legge in esame e la disciplina di riferimento in materia di associazionismo, dal momento che le comunità giovanili appaiono rientrare nell'ambito del fenomeno associativo.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che la relazione tecnica precisa che le disposizioni della legge n. 383 del 2000 applicabili alle comunità giovanili iscritte nel registro sono quelle recate dagli articoli 20, 21 e 22, che prevedono in particolare la decommercializzazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte

sui redditi, delle attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali verso gli associati e i loro familiari conviventi; le agevolazioni fiscali in materia di imposta sugli intrattenimenti; la disciplina agevolativa, deducibilità o detraibilità dalle imposte sui redditi, delle erogazioni liberali. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, chiede che il Governo chiarisca se si intenda introdurre un meccanismo agevolativo simile a quello relativo alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Richiamando quanto già affermato dal relatore, fa presente che l'estensione alle comunità giovanili delle agevolazioni in materia di imposte sui redditi appare suscettibile di determinare, attraverso l'ampliamento della platea dei beneficiari, effetti di diminuzione della base imponibile, connessi ad un possibile aumento di somme deducibili o detraibili dalle imposte. Rileva quindi come l'estensione di tale regime agevolativo debba essere adeguatamente quantificato e ritiene pertanto che vada individuata la necessaria copertura.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ritiene che, alla luce delle considerazioni svolte, si dovrebbe valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, eventualmente rendendo il prescritto parere al-

l'Assemblea. Sul punto, chiede quale sia l'avviso dei capigruppo presenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame per un ulteriore approfondimento.

Massimo VANNUCCI (PD), nel formulare i migliori auguri al nuovo sottosegretario, chiede tuttavia di approfondire ulteriormente le questioni sollevate dal relatore e dai deputati che sono intervenuti nel dibattito. All'uopo, ritiene che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe predisporre una propria nota.

Gioacchino ALFANO (PdL), pur rilevando che già ora, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, sussisterebbero le condizioni per esprimere un parere, al fine di garantire la permanenza dei consueti rapporti di stima e collaborazione con i gruppi di minoranza, ritiene che possa comunque accedersi alla richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Baretta.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, in considerazione del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata nella giornata di martedì 29 giugno.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili
C. 2505 e abb.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

*Ufficio Legislativo
del
Ministro della Gioventù*

Oggetto: A.C. 2505 Disegno di legge "Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili".

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, con la quale codesto Ufficio ha fatto pervenire le osservazioni formulate sul provvedimento dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, si rappresenta quanto segue.

La prima disposizione presa in considerazione sotto il profilo finanziario è l'articolo 2, comma 3 sulla quale si chiede al Governo di "fornire ulteriori chiarimenti in merito al contenuto delle convenzioni, con particolare riferimento alle condizioni economiche connesse all'utilizzo degli immobili pubblici".

L'articolo 2, comma 3 del d.d.l. prevede che "Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici."

In proposito si è ritenuto che, come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota 6527 dell'11 maggio 2009, stante "l'appartenenza dei beni a soggetti pubblici - Stato, Enti territoriali, ecc. - i titoli giuridici costitutivi del citato rapporto sono, di norma, rappresentati da atti di concessione o contratti di locazione, a seconda della natura, demaniale o patrimoniale, del bene. Ciò, anche nel presupposto che l'utilizzo di cui trattasi sia inteso come esercitato a titolo oneroso in attuazione del principio dell'ottimale impiego dei beni pubblici, principio che deve costituire il punto di riferimento per la valutazione delle convenzioni in esame.

Sulla base delle considerazioni suesposte nella relazione tecnica si è ritenuto di dover specificare che l'utilizzo di edifici di proprietà pubblica da parte delle comunità giovanili deve essere regolato da apposite convenzioni nel rispetto «della normativa

vigente in materia di utilizzo di beni pubblici», siano essi demaniali o patrimoniali, al fine di salvaguardare il principio dell'ottimale impiego dei beni medesimi.

Altra disposizione del d.d.l. sulla quale si chiedono chiarimenti volti a precisare meglio i possibili effetti finanziari è l'articolo 3, comma 1, lett. b).

L'articolo 3, comma 1, lett. b) del d.d.l. prevede che una parte delle disponibilità del Fondo nazionale per le comunità giovanili sia destinata ad interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture sia pubblici che privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definirsi nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3.

Al riguardo, su indicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si è provveduto a modificare la relazione tecnica facendo presente, in particolare, che il numero di anni di vincolo di destinazione d'uso dell'immobile a sede delle comunità giovanili dovrà essere strettamente collegato alla misura del finanziamento previsto a tali fini, da parte del Dipartimento delle gioventù senza operare alcuna fuorviante distinzione fra sedi pubbliche e private.

In riferimento agli edifici privati, per quanto attiene, in particolare, agli interventi di recupero, riadattamento e sistemazione, è stata operata in relazione tecnica, su indicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la precisazione che "in sede di definizione dei rapporti convenzionali il proprietario privato dovrà assicurare un adeguato abbattimento del canone di locazione in relazione all'entità delle risorse ricevute e impiegate, poste a carico del Fondo, per l'esecuzione dei predetti interventi"; ma tale precisazione si correla ad un caso specifico e non esaustivo.

Con riferimento all'articolo 4 del d.d.l., relativo all'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, le osservazioni del Servizio Bilancio sono attinenti alle risorse da utilizzare per il funzionamento dell'Osservatorio.

In primo luogo si conferma che solo nella relazione tecnica si specifica che non sono previsti per i componenti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili compensi e riconoscimento di gettoni di presenza.

Si ritiene che il decreto previsto dall'articolo 4, comma 5, relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio, rappresenti la sede naturale per prevedere espressamente l'assenza di compensi e riconoscimento di gettoni di presenza per i componenti dell'Osservatorio.

Su indicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della norma, il comma 2 del predetto articolo 4 è stato sostituito con il seguente: "Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù."

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si fa presente che l'articolo 6, comma 3, come già indicato nella relazione tecnica, prevede che dall'attuazione del disegno di legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per adempiere ai compiti assegnati dal presente disegno di legge all'Osservatorio, si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse strumentali ed economiche, allo stato già in dotazione all'Osservatorio medesimo, nonché, ove necessario, di quelle previste dall'articolo 4, comma 2. Pertanto, ai nuovi compiti affidati all'Osservatorio si fa

fronte con le risorse finanziarie e strumentali già assegnate allo stesso e al Dipartimento, ai sensi della normativa prima richiamata, come richiesto, si ripete, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Da ultimo, il Servizio Bilancio richiama le disposizioni dell'articolo 5 dove si prevede l'estensione di alcune agevolazioni già previste per le associazioni di promozione sociale (APS) dalla Legge 383/2000 anche alle comunità giovanili di nuova formazione.

Le agevolazioni fiscali che il d.d.l. estende alle comunità giovanili sono quelle contenute nel capo III della citata legge 383/2000 ed in particolare agli articoli 20, 21 e 22.

Si tratta in particolare:

- 1) della decommercializzazione (già prevista per le APS) ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi per le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali verso gli associati e loro familiari conviventi;
- 2) delle agevolazioni fiscali in materia di imposta sugli intrattenimenti;
- 3) della disciplina agevolativa (deducibilità e/o detraibilità dalle imposte sui redditi) delle erogazioni liberali.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha chiarito che relativamente alle prime due agevolazioni, si può configurare una rinuncia a maggior gettito, essendo le comunità giovanili di nuova costituzione e dunque non concorrendo queste ultime, allo stato attuale, alle entrate erariali.

In merito alla terza agevolazione, si sottolinea che l'ampliamento della platea di beneficiari rispetto alla possibilità di portarsi in detrazione o deduzione le erogazioni liberali dalle imposte sui redditi non implica di per sé l'aumento del "monte" erogazioni, ma piuttosto una diversa ripartizione delle stesse tra una pluralità di beneficiari. Pertanto, non si ravvisano variazioni in termini di gettito erariale.

Come chiarito in relazione tecnica si ritiene che tali disposizioni agevolative non comportino sostanziali effetti in termini di gettito, considerato il fatto che la quasi totalità dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali saranno di nuova costituzione. Infatti è presumibile che l'ampliamento della platea di beneficiari di erogazioni liberali ammesse in detrazione o deduzione ai fini delle imposte sui redditi non implichi di per sé l'aumento del monte "erogazioni", ma piuttosto una diversa ripartizione delle stesse tra una pluralità di beneficiari.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Guglielmo Garri)

